

A tutto il personale docente del CPIA 4

Agli Atti

Al sito web

Oristano, 14 luglio 2026

Circolare n. 360

Oggetto: Ringraziamento e condivisione proposte formative – Anno scolastico 2026/2027.

In riferimento alla circolare n. 353 del 1° luglio 2026, ringrazio i docenti che hanno inviato suggerimenti e proposte formative per il prossimo anno scolastico, utili anche per le integrazioni al Piano Annuale delle attività da deliberare a settembre.

Di seguito vi riporto testualmente i contributi ricevuti. Tali proposte si intendono aggiuntive rispetto alle attività già deliberate ai sensi del D.M. 38/2026.

FORMAZIONE DOCENTI

1. *personale scolastico e diritti/doveri*
2. *salute sul luogo di lavoro, rischio burnout*
3. *funzioni e competenze degli organi collegiali*
4. *primo soccorso, nella fattispecie BLS*
5. *corsi di formazione per i docenti neo trasferiti al Cpia, di modo che capiscano come funziona la scuola*
6. *comprendere come fare una buona accoglienza e come conoscere le differenze tra i diversi livelli, per poter inserire gli alunni nel livello giusto da subito e senza fare spostamenti in seguito, per quanto possibile*
7. *essere formati anche nella preparazione dell'intervista conoscitiva e del test d'ingresso possa essere utile a tutti, e svilupperei il corso anche su questo fronte*
8. *ritenendo che sarebbe utile conoscere almeno l'esistenza delle normative e delle novità legate all'assistenzialismo o a tutto quel che riguarda gli alunni stranieri e la loro iscrizione al Cpia*

Per quanto riguarda le richieste di modifica e/o integrazione al Piano Annuale delle attività per il prossimo anno scolastico, vi riporto testualmente le richieste:

INTEGRAZIONI/MODIFICHE AL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

1. *Sessione straordinaria esame di stato. Ora non ritrovo la normativa al riguardo, ricordo che potrebbe svolgersi anche a inizio marzo: si potrebbe modificare quindi febbraio/marzo per i tempi? Se sono in errore, chiedo di non considerare questa integrazione.*

2. *Dipartimenti. Per gennaio e aprile suggerirei di inserire un tempo più congruo (2 h) in modo da permettere ai docenti di lavorare anche sulla programmazione e esami, alleggerendo l'inizio dell'anno e consentendo un confronto in itinere. Un chiarimento: si sta proponendo di effettuare dipartimenti a lato delle attività funzionali di settembre/ottobre, compresa accoglienza e orientamento? Perchè consumare così tante ore di dipartimento con aggravio del lavoro di inizio a.s., potrebbe non essere produttivo né necessario; mentre ritengo utile un incontro da fissare a febbraio e a giugno, in coda agli scrutini ma prima degli esami, togliendo ovviamente ore da inizio anno.*

Alla luce di quanto da voi consigliato, a settembre cercheremo di riflettere insieme ma, nel frattempo mi preme fare alcune considerazioni circa i punti da voi indicati:

FORMAZIONE DOCENTI

Punto n. 1 I diritti ed i doveri del personale docente e ATA sono ben dettagliati nel T.U. (decreto legislativo 297/1994), e nel CCNL scuola vigente.

Per la funzione degli organi collegiali a scuola posso segnalarvi i presenti articoli:

- Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe (Art. 5 del Decreto legislativo 297/1994);
- Collegio dei Docenti (Art. 7 del Decreto legislativo 297/1994);
- Consiglio di Istituto o di Circolo (Art. 10 del Decreto legislativo 297/1994).

Per il ruolo del docente e la sua funzione, dal Testo Unico n. 297/1994, posso segnalarvi:

Art. 395 Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Art. 491 Orario di servizio dei docenti

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. L'orario di servizio per i docenti è costituito: a) dalle ore da destinare all'insegnamento; b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola. 3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative. 4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 131. 5.

L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali. 6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 492 Sanzioni

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 493 Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 494 Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. Art. 495 Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità.

Art. 496 Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1.

Art. 497 Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio. 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi. 3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. 4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione. 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera. 6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Art. 498 Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) per gravi abusi di autorità.

Art. 499 Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492) va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500 Assegno alimentare.

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. 2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione. Art. 501 Riabilitazione 1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d). Capo V CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE Sezione I: Cessazioni Art. 512 Dispensa dal servizio 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, (è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità) o persistente insufficiente rendimento.

Per il ruolo del docente e la sua funzione, dal CCNL attualmente vigente, posso segnalarvi:

Articolo 41. Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

Articolo 42. Il profilo professionale dei docenti. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.; tuttavia, in caso fosse necessario, potremmo fare un incontro formativo specifico a cura di un dirigente tecnico;

Articolo. 44 .Attività funzionali all'insegnamento. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Il CCNL Istruzione e Ricerca definisce la formazione continua sia come un **diritto** che come un **dovere** per il personale scolastico. Questa è considerata una parte integrante e strutturale della professione, fondamentale per garantire l'autonomia culturale e rispondere alle mutevoli esigenze degli studenti. Pertanto, la scelta del CCNL di inserire l'aggiornamento/formazione all'interno del profilo professionale come diritto-dovere dimostra che la qualità del sistema d'istruzione è direttamente proporzionale alla qualità della formazione dei suoi operatori. Investire sulla crescita del personale scolastico non significa soltanto valorizzare i lavoratori, ma garantire ai cittadini di domani una scuola flessibile, equa e culturalmente autorevole.

Il tema è molto ampio e assai interessante, con il DSGA potremo organizzare degli incontri anche sui diritti e doveri del personale Ata e coinvolgere un Dirigente Tecnico per approfondire ulteriormente il ruolo e la funzione del docente nella scuola.

Punto n. 2 Salute su posto di lavoro e rischio burnout sono temi trattati nella formazione generale e obbligatoria che la scuola organizza annualmente per il tutto il personale, sulla base delle scadenze indicate dalla normativa vigente. Mi riservo di parlare con il medico competente e il nostro RSPP per organizzare degli incontri aggiuntivi per eventuali approfondimenti.

Punto n. 3 Corsi di primo soccorso e BLSD si rinnovano periodicamente, secondo le scadenze definite dal decreto legislativo 81/2008; la nostra scuola effettua rigorosamente la formazione obbligatoria per tutto il personale, docente e ATA, poiché è fondamentale per la salute, la sicurezza ed il benessere di tutti. I corsi di primo soccorso, antincendio e BLSD hanno un costo aggiuntivo, rispetto alla precedente formazione generale e obbligatoria e li rivolgiamo ai referenti di sede e/o al personale ATA che è sempre presente nelle sedi; tuttavia, se è ritenuta una necessità per tutti, vedremo come trovare le risorse economiche per finanziare questi corsi per tutto il personale;

Punti 5, 6, 7 ritengo che il contributo della professoressa Arianna Cominu, che allego integralmente alla presente data la sua completezza, possa essere assolutamente esaustivo. E' bene sottolineare, come già ricordato in occasione del collegio dei docenti del 30 settembre 2026, che la professoressa Cominu, aderendo al progetto L.O.R.R., finanziato dal FAMI, ha acquisito una formazione ampia e di alta qualità circa i temi richiesti (5,6, e 7); pertanto; in occasione dei Dipartimenti di settembre, attraverso la formazione organizzativa, sarà possibile rafforzare, consolidare ed intraprendere buone pratiche e avviare una formazione sui punti 5,6 e 7. La realizzazione di un curriculum verticale consentirà una maggiore collaborazione tra docenti, anche per superare l'isolamento didattico ed evitare frammentazioni nei saperi, anche alla luce di quanto è stato rilevato in occasione della valutazione dei questionari in occasione dell'ultimo collegio dei docenti. Ancora, in occasione della formazione AI di settembre, con il modulo formativo di 30 ore in orario di servizio saranno affrontati questi temi e sarà utile fare una riflessione collettiva e operare in tale senso.

Punto n. 8, mi riservo di comprendere meglio la fattispecie e mi rendo disponibile a rifletterne con voi con l'avvio del prossimo anno scolastico.

INTEGRAZIONI/ MODIFICHE AL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Vi allego il Piano Annuale delle attività 2026/2027 emendato, con l'integrazione delle 2 ore per le attività dipartimentali e i calendari aggiornati relativi alla preziosissima formazione finanziata con il D.M. 38/2026 sul metodo teatrale e sull'IA.

Per quanto concerne il riferimento all'Esame di Stato, anche per la calendarizzazione della sessione straordinaria, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) emana infatti una specifica circolare contenente le scadenze perentorie e i requisiti di accesso alla sessione straordinaria. **SE VERIFICATE NEL SITO WEB DEL CPIA 4 – SEZIONE CIRCOLARI - VEDRETE LA PUNTUALE PUBBLICAZIONE DI TUTTO.**

Una volta recepite le direttive ministeriali, la deliberazione spetta alla scuola con la sua autonomia organizzativa.

La nostra istituzione scolastica ha storicamente operato nel pieno rispetto di questa prassi, interpretando la delibera collegiale non come un mero atto formale, ma come una garanzia di trasparenza, equità e rigore metodologico per l'intera comunità educante.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di una proficua collaborazione e per ottimizzare i tempi di lavoro di tutta la comunità scolastica, è importante una consultazione sistematica del sito web del CPIA 4 e di tutti documenti di riferimento (PTOF, Regolamenti, Linee Guida, determine e scadenziari).

La consultazione preventiva di tali atti è fondamentale per evitare di rispondere a quesiti su procedure già ampiamente regolate e documentate.

Una gestione condivisa e consapevole delle informazioni è il presupposto per un ambiente di lavoro efficiente, sereno e sinergico.

Vi ringrazio moltissimo per la consueta professionalità e la preziosa collaborazione.

Seguirà una apposita circolare per la calendarizzazione del primo Collegio dei docenti di settembre 2026.

Un caro saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmensita Feltrin
f.to digitalmente